



Martedì 14/01/2020

Credito d'imposta su investimenti in beni strumentali da specificare già in fattura

A cura di: Meli e Associati

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020 che tra le tante novità prevede l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento. In sintesi:

Tipologia di investimenti agevolabili

Limite

Misura del credito d'imposta

Tempo di recupero

Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex 'super ammortamento'

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex 'iper ammortamento' beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni - fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex 'iper ammortamento' beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo



Segnaliamo che la disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 prevede infatti che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".

Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.